

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO

A.S. 2022/23

CONVENZIONE

ai sensi art. 1 – comma 784 L. n. 145/2018 e D.M. n. 774 del 4 settembre 2019 "Linee guida PCTO"

N. convenzione 94/22-23

TRA

l'Istituto di Istruzione Superiore "Federico Patetta", codice fiscale 80003520097, con sede in Cairo Montenotte (SV) – 17014 - Via XXV Aprile n. 76, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentato dal Dirigente Scolastico, Prof.ssa Monica BUSCAGLIA, nata a Savona il 26/05/1965,
E

Comune di Millesimo, con sede legale in –Piazza Italia, 2 - Millesimo (Sv) , d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato da Picalli Aldo, codice fiscale PCLLDA51S12F213Z, nato a Millesimo il 12/11/1951

Premesso che

- la legge 30 dicembre 2018, n. 145, "legge di Bilancio 2019", ha disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al D.lgs. n. 77/2005, in "percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO)";
- ai sensi dell'art. 1 del D.lgs. n. 77/2005, tali percorsi costituiscono una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi dell'art.1 - commi 33-43 della legge n.107 del 13 luglio 2015, i percorsi in esame sono organicamente inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- durante i percorsi gli studenti sono soggetti all'applicazione delle disposizioni del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni;

si conviene quanto segue:

Art. 1 – Oggetto.

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture studenti dell'IIS "Federico Patetta" in percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento su proposta del soggetto promotore. Gli obiettivi e le finalità di tale tirocinio sono indicati nel Progetto Formativo allegato quale parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 - Modo di svolgimento del tirocinio.

1. L'attività dei PCTO non costituisce rapporto di lavoro.
2. La durata dei PCTO è stabilita dal Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto.
3. Durante lo svolgimento dei PCTO, l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore per gli aspetti didattico - organizzativi, e da un responsabile aziendale indicato dal soggetto ospitante per le fasi attuative del progetto.
4. Il soggetto promotore garantisce la formazione di base relativa alla sicurezza nei luoghi di lavoro;

5. Il soggetto ospitante si impegna ad attuare quanto previsto dalla normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e a garantire il rispetto di tutte le prescrizioni in materia di contrasto Sars-Covid2;

6. Sulla scorta della presente Convenzione viene predisposto un Progetto formativo e di orientamento personalizzato per lo studente contenente:

- il nominativo dello studente;
- i nominativi del tutore scolastico e del responsabile aziendale;
- obiettivi e modalità di svolgimento dei PCTO, con l'indicazione dei tempi di presenza presso il soggetto ospitante;
- indicazioni relative alle strutture presso cui si svolge l'attività;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile.

Art. 3 - Obblighi del tirocinante.

Durante lo svolgimento dei PCTO il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;

Art. 4 - Coperture assicurative.

Il soggetto promotore assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail ("Gestione per conto dello Stato"), nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi ed al soggetto promotore.

Art. 5 - Obblighi del Responsabile dell'Azienda/Ente/Studio Professionale Ospitante.

Il Responsabile dell'Azienda/Ente/Studio Professionale che ospita lo studente si impegna a:

- garantire al tirocinante l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dello stage;
- garantire che le attività svolte rientrino nell'ambito delle competenze previste dal curriculum di studi dello studente;
- rispettare le norme antinfortunistiche, di igiene sul lavoro e connesse alla sorveglianza sanitaria di cui all'art.41 del D.lgs. n. 81/08 e s.m.i..
- assicurare che il tirocinante riceva un'informazione - formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, in applicazione del D.lgs. n. 81/08 e s.m.i. e con specifico riferimento alle caratteristiche del lavoro svolto, considerando che il soggetto promotore garantisce che gli studenti proposti hanno frequentato interamente e con profitto un corso di 4 ore di "Formazione generale per i lavoratori", ai sensi del D.lgs. 81/08 e dell'Accordo Stato Regioni del 2011;
- consentire al tutor scolastico di contattare il tirocinante e il tutor aziendale per verificare l'andamento del percorso per le competenze trasversali e l'orientamento;
- informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente possa accadere allo studente durante i PCTO;
- restituire l'attestato di frequenza con la valutazione riportata.
-

Cairo Montenotte li, 04/01/2023

Il Soggetto Ospitante
(*timbro dell'Azienda e firma del L.R.*)

Il Soggetto Promotore
(*Prof.ssa Monica Buscaglia*)



Il Soggetto Promotore
(*Prof.ssa Monica Buscaglia*)